

**PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO**  
**DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA L. N.92/2012 ART. 2 COMMA 41**

L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che:

”Il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell’art. 18 l. n. 300/70 nonché ai sensi dell’art. 2, comma 2, d. lgd. n. 23/2015, comporta decadenza solo a far data dall’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l’obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.”